

BANDO CONTRIBUTI PER SOSTEGNO A PROGRAMMI DI RICERCA E INNOVAZIONE, ASSISTENZA E CONSULENZA TECNOLOGICA – ANNO 2012

Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità e destinatari

Nell'ambito delle iniziative promozionali volte a favorire lo sviluppo del sistema economico locale la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia intende favorire i processi di ricerca e innovazione per la competitività delle imprese, stimolandole, in particolare a:

- realizzare progetti di innovazione tecnologica e organizzativa nei processi, nei prodotti, nei sistemi aziendali e interaziendali nonché a sostenere la brevettazione internazionale;
- incrementare la collaborazione e i rapporti con l'Università di Modena e Reggio Emilia, i Centri per l'innovazione ed il Trasferimento Tecnologico e i Laboratori di Ricerca Industriale accreditati presso la Rete Alta Tecnologia della Regione Emilia-Romagna, per favorire il trasferimento tecnologico e l'applicazione dei risultati della ricerca scientifica;
- aggregarsi fra loro per realizzare congiuntamente progetti di ricerca, sviluppo, organizzazione, acquisizione ed erogazione servizi, favorendo il superamento dei limiti connessi alla piccola dimensione;
- accompagnare le imprese alla partecipazione a programmi di ricerca, sviluppo e innovazione europei;

Il presente bando è emanato ai sensi del regolamento "Criteri e modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici in conformità alla Legge n. 241 del 07.08.1990", approvato dal Consiglio camerale con delibera n. 19 del 28.12.2006.

Art. 2 – Risorse finanziarie e normativa comunitaria in materia di aiuti di stato

La dotazione finanziaria prevista per tale intervento è pari a €300.000,00.

L'iniziativa viene attuata in applicazione delle disposizioni previste dal regime comunitario "de minimis" così come definito dalla Comunità Europea ai sensi del Reg. CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 – e successive modifiche – relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore, per tutti i settori nei quali il regime è applicabile (pubblicato su G.U.U.E. 28 dicembre 2006, n. L.379).

Il Regolamento CE comporta che l'importo complessivo degli aiuti in de minimis concessi ad una medesima impresa non debba superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari¹.

Per le aziende agricole si applica il Regolamento CE 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, pubblicato sulla G.U.U.E. serie L337/35 del 21/12/2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti

¹ l'esercizio finanziario interessato ed i 2 esercizi finanziari precedenti

agricoli previa autorizzazione della Regione Emilia Romagna ai sensi del Decreto del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 19/02/2010.

Tale regime consente all'impresa di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria "de minimis", complessivamente non superiori a €7.500,00 nell'arco di tre esercizi finanziari¹.

Art. 3 – Tipologia interventi

Gli interventi ammessi a contributo dovranno essere riconducibili a:

- sviluppo di prodotti e/o servizi con caratteristiche di elevata innovatività, con particolare riguardo a quelli incentrati sull'utilizzo di tecnologie d'avanguardia;
- introduzione di processi produttivi con caratteristiche innovative rispetto al processo produttivo esistente, con particolare riferimento ai "processi puliti";
- introduzione di nuovi modelli organizzativi di gestione e di controllo, fortemente incentrati sull'utilizzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) in grado di riorganizzare in termini innovativi attività produttive e di servizio;
- sostegno per la protezione brevettuale europea e/o internazionale di tecnologie, prodotti e modelli proprietari sviluppati dalle imprese;
- supporto alla partecipazione a bandi del VII Programma Quadro di Ricerca & Sviluppo (7° PQ) e del Programma per la Competitività e l'Innovazione (CIP) dell'Unione Europea.

Art. 4 – Soggetti beneficiari.

Possono beneficiare del contributo:

- le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese (in breve PMI) così come definite nella Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (GU Unione Europea L124 del 20/05/2003), in forma singola e aggregata con sede legale e/o unità operativa nella provincia di Reggio Emilia;
- i consorzi d'impresе con sede legale e/o unità operativa nella provincia di Reggio Emilia; per iniziative rivolte alla realizzazione di un progetto di ricerca e innovazione tecnologica in collaborazione con l'Università di Modena e Reggio Emilia o con i Centri per l'innovazione ed il Trasferimento Tecnologico e con i Laboratori di Ricerca Industriale accreditati presso la Rete Alta Tecnologia della Regione Emilia-Romagna.

Ai fini del presente bando per "imprese aggregate" si intende qualunque forma di condivisione del progetto, da parte di almeno tre imprese – non legate da rapporti di controllo o collegamento così come definiti ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza-, anche senza il ricorso a forme giuridicamente riconosciute purché in forma scritta.

Una delle imprese aggregate assumerà il ruolo di "capofila" presentando un'unica domanda che comprenderà le informazioni anagrafiche e progettuali relative a tutte le imprese coinvolte e che fungerà da referente per conto dell'aggregazione ai fini del presente bando. Non sono ammesse sostituzioni di imprese nelle aggregazioni dopo la presentazione della domanda. Possono partecipare all'aggregazione anche imprese aventi sede legale e/o unità operativa in altre provincie (le quali però, non potranno essere beneficiarie dei contributi previsti), purché sia dimostrata l'effettiva esigenza del loro apporto all'aggregazione e fermo restando l'obbligo che almeno l'80%

delle azioni contemplate dal progetto riguardino imprese con sede legale e/o unità operativa nella provincia di Reggio Emilia, ciascuna delle quali dovrà possedere le caratteristiche di ammissibilità. L'impresa beneficiaria si impegna a non alienare i beni oggetto dell'investimento per un periodo di almeno 3 anni a partire dalla data di fatturazione degli stessi.

La violazione di tale impegno comporterà la revoca totale dell'agevolazione con l'obbligo di restituzione delle risorse ricevute dalla Camera di Commercio maggiorate degli interessi legali.

Art. 5 – Casi di esclusione

I requisiti di ammissibilità di cui all'art. precedente, nonché le ulteriori condizioni e prescrizioni previste dal presente bando, devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e mantenuti e rispettati fino alla data di conclusione del progetto, pena la revoca del contributo.

Sono escluse, in ogni caso, dall'ammissione al contributo le imprese che:

- risultino inattive;
- non risultino in regola con le iscrizioni al Registro delle Imprese e/o REA e agli Albi, Ruoli e Registri camerali, obbligatori per le relative attività;
- siano sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione e si trovino in stato di difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea 2004/C244/02;²
- abbiano beneficiato o beneficino di altri finanziamenti o contributi pubblici per le stesse voci di spesa;
- non siano in regola con il pagamento del diritto annuale. Ai fini del presente bando si considera “regolare” con il pagamento del diritto annuale la posizione del soggetto che:
 - a) ha versato l'ultimo diritto annuale dovuto entro i termini di legge;
 - b) non ha posizioni di insolvenza relative ad anni precedenti (eventuali ruoli devono pertanto risultare pagati e l'eventuale ritardato pagamento non è da considerarsi motivo di irregolarità).

Si considera “sanabile” la posizione del soggetto che:

- a) ha regolarmente effettuato il versamento relativo alla sede, ma non ha provveduto al pagamento della quota dovuta per le unità locali;
- b) ha effettuato il pagamento del diritto annuale per un importo inferiore rispetto al dovuto.

Nei casi in cui si riscontri una “irregolarità sanabile” come sopra indicato, i soggetti beneficiari saranno invitati a regolarizzarsi ed a trasmettere apposita documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del diritto annuale mancante entro il termine massimo di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, pena la decadenza del contributo.

Art. 6 – Spese ammissibili

Tutte le spese ammissibili devono riguardare interventi presso la sede o unità operativa ubicate nella provincia di Reggio Emilia e dovranno rispondere ai seguenti criteri:

- pertinenza delle spese rispetto alle attività di progetto;

² per imprese in difficoltà si intendono attualmente quelle imprese così definite al paragrafo 2.1 della Comunicazione della Commissione – Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 244 dell'1/10/2004, p.2.

- trasparenza (dettaglio dei costi e disponibilità di idonei giustificativi a supporto della rendicontazione).

Sono ammissibili le seguenti spese, sostenute a partire **dal giorno successivo alla presentazione della domanda fino al 31/10/2013**, direttamente riguardanti il progetto presentato, regolarmente annotate nella contabilità aziendale ed al netto di IVA e di altre imposte e tasse, e specificatamente:

- a) spese sostenute per il coinvolgimento di personale qualificato dell'Università di Modena e Reggio Emilia, dei Centri per l'innovazione ed il Trasferimento Tecnologico e dei Laboratori di Ricerca Industriale accreditati presso la Rete Alta Tecnologia della Regione Emilia-Romagna per la realizzazione dello specifico progetto finanziato. In particolare, sono ammissibili le spese relative a contratti finalizzati all'acquisizione di competenze in materia di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico in relazione al progetto, per servizi legati all'uso di laboratori e per il supporto alla partecipazione di progetti comunitari;
- b) acquisizione di attrezzature di laboratorio indispensabili alla buona esecuzione del progetto;
- c) spese per acquisizione materiali di prova, di laboratorio, costi esterni di prototipazione;
- d) spese per l'acquisizione di informazioni tramite la consultazione di banche dati;
- e) spese relative alla brevettazione europea ed internazionale in particolare:
 1. costi diretti sostenuti per il deposito di domande di:
 - brevetti europei presso l'ufficio brevetti di Monaco (Germania) ai sensi della "Convenzione del brevetto Europeo – Monaco di Baviera" – 5 ottobre 1973;
 - brevetti internazionali PCT presso la sede di Ginevra dell'OMPI, ai sensi della "Convenzione di Washington" del 1970;
 - brevetti "nazionali" depositati in Paesi esteri;
 - registrazioni di modelli o disegni presso la sede di Alicante dell'UAMI, ai sensi del Reg. (CE) n. 6/2002 del Consiglio del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari;
 - registrazioni di modelli o disegni presso la sede di Ginevra dell'OMPI, ai sensi dell'"Hague System for the International Registration of Industrial designs";
 - registrazioni di modelli o disegni "nazionali" depositati in Paesi esteri;
 2. consulenze da parte di studi professionali o professionisti del settore;
 3. costi di traduzione per la nazionalizzazione del brevetto europeo in uno o più Paesi;

Non sono ammissibili in ogni caso:

- spese non riconducibili all'elenco precedente;
- spese di rappresentanza;
- spese generali e di amministrazione o comunque qualsiasi spesa relativa al funzionamento ordinario.

Art. 7 – Ammontare del contributo

Il contributo riconoscibile è pari al **50%** dell'importo complessivo delle spese ammesse ed effettivamente sostenute per la realizzazione del **progetto fino al valore massimo di 30.000,00 euro**.

Tale percentuale è elevata al **60%** nel caso in cui l'impresa richiedente risponda ai criteri di impresa femminile³ o giovanile⁴ o in forma aggregata **per un importo massimo comunque non superiore a 30.000,00** euro.

I contributi camerali non sono cumulabili per le stesse spese finanziabili sostenute dall'impresa con altri contributi pubblici di qualsiasi natura né con altri eventuali incentivi ricevuti sullo stesso titolo di spesa.

Art. 8 – Presentazione delle domande

Modalità di compilazione

La domanda di contributo, in regola con le disposizioni del bollo, da redigere su apposito modulo allegato al bando scaricabile dal sito www.re.camcom.gov.it, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e dovrà essere accompagnata da una lettera di intenti/accordo o contratto con l'Università o con i Centri per l'Innovazione e con i Laboratori di Ricerca, in qualità di soggetto incaricato dall'impresa ad erogare l'attività di assistenza personalizzata.

Ciascuna impresa, a pena di esclusione, potrà presentare una sola domanda con riferimento al presente bando.

Trasmissione delle domande

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente:

- per **posta con raccomandata A/R** al seguente indirizzo: Camera di Commercio di Reggio Emilia – Ufficio Promozione – Piazza della Vittoria n. 3 – 42121 Reggio Emilia indicando sulla busta la dicitura “*Domanda di contributo Bando innovazione*”. La domanda con firma autografa dovrà essere accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore;
- Per **via telematica** al seguente indirizzo di posta elettronica certificata della Camera di Commercio cciaa@re.legalmail.camcom.it. Saranno ritenute ammissibili esclusivamente le domande inviate da **una casella di posta elettronica certificata** ed in formato non modificabile (tiff o pdf) sottoscritta mediante **firma digitale** (il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato) **oppure sottoscritta nell'originale scansito e accompagnata da fotocopia del documento di identità.** Per le domande inviate via PEC l'imposta di bollo dovrà essere versata con modello F23 che andrà scansionato ed allegato alla domanda.

E' esclusa qualsiasi altra modalità d'invio, pena l'inammissibilità della domanda.

Si terranno in considerazione le domande inviate entro la scadenza del bando e pervenute non oltre 10 giorni successivi alla scadenza stessa (farà fede il timbro di spedizione apposto sulla

³ Per impresa femminile si intende: ditte individuali con titolare donna; società di persone e cooperative con almeno il 60% dei soci costituito da donne; società di capitali con almeno i 2/3 delle quote o azioni detenuti da donne e con l'organo di amministrazione composto da donne per almeno i 2/3.

⁴ Per impresa giovanile si intende: l'impresa la cui totalità o maggioranza assoluta numerica e finanziaria (maggioranza assoluta delle quote/azioni del capitale della società) dei soci e degli amministratori abbia un'età compresa tra i 18 ed i 35 anni (non abbia compiuto il 36° anno alla data di presentazione della domanda):

raccomandata o la data di spedizione della e-mail in caso di invio tramite posta elettronica certificata). Saranno escluse le domande spedite prima e dopo tali termini.

La Camera di Commercio di Reggio Emilia non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Le domande incomplete in una qualsiasi parte, o che non dovessero indicare uno degli elementi o dei dati richiesti, nonché quelle prive della documentazione necessaria, saranno dichiarate inammissibili. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di richiedere all'impresa ulteriore documentazione e/o chiarimenti di integrazione della domanda. Il mancato invio della stessa, entro e non oltre il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, comporterà l'automatica inammissibilità della domanda.

Termini di presentazione

Le domande di contributo possono essere presentate a partire **dal 1° giugno al 31 dicembre 2012**. La Camera di Commercio si riserva la possibilità di decretare con provvedimento dirigenziale la chiusura anticipata del bando in caso di esaurimento dei fondi disponibili, nonché l'eventuale riapertura dei termini per la presentazione delle domande nel caso di utilizzo solo parziale dei fondi a disposizione.

Art. 9 – Valutazione delle domande e ammissione al contributo

L'ammissione al contributo avverrà sino ad esaurimento dei fondi disponibili previa verifica di ammissibilità ai sensi di quanto previsto dal presente bando.

Nel corso dell'istruttoria, sarà facoltà della Camera di Commercio richiedere integrazioni o chiarimenti in merito alla documentazione presentata, assegnando al soggetto interessato un termine perentorio, di norma fissato in 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, per la risposta. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si intenderà definitivamente non ammissibile al contributo.

La Camera di Commercio sulla base della documentazione prodotta e delle integrazioni richieste, predispone l'elenco delle imprese ammesse a contributo

L'ordine di precedenza nella graduatoria è determinato dalla data di spedizione risultante dalla raccomandata A.R. oppure dalla data di spedizione della e-mail in caso di posta elettronica certificata (secondo le modalità di cui al precedente art. 8) e, a parità di data, in ordine crescente dell'ammontare dell'investimento ammesso a contribuzione.

Nel caso di rinuncia da parte di altri beneficiari o riduzione di importo in sede di esame delle rendicontazioni finali, la Camera di Commercio, tenuto conto dell'entità delle risorse disponibili e del numero di domande inizialmente escluse per esaurimento dei fondi, si riserva la possibilità di procedere all'istruttoria delle istanze giacenti secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Art. 10 – Concessione del contributo

Completata l'istruttoria, il Dirigente competente forma con proprio provvedimento l'elenco delle imprese ammesse a contributo con i relativi importi.

Sarà cura della Camera di Commercio dare comunicazione all'impresa beneficiaria dell'ammissione a contributo.

Art.11 Rendicontazione e liquidazione del contributo

Le rendicontazioni finali dovranno essere presentate, con le stesse modalità di trasmissione di cui all'art.8, utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito www.re.camcom.gov.it **non oltre il 31/12/2013.**

In sede di erogazione si provvederà alla riquantificazione dei contributi spettanti ai singoli beneficiari sulla base delle spese effettivamente rendicontate.

In particolare: qualora le spese rendicontate fossero inferiori rispetto a quelle ammesse a preventivo, il contributo sarà proporzionalmente ridotto; nel caso in cui le spese rendicontate risultassero superiori, il contributo riconoscibile corrisponderà comunque a quello ammesso a preventivo.

Alla rendicontazione dovrà essere allegata una dettagliata relazione tecnica finale che illustri gli obiettivi e i risultati conseguiti e la loro coerenza e correlazione con le finalità del bando.

Per le spese relative a registrazione di brevetti dovrà essere, altresì allegata copia delle domande di brevetto europeo, internazionale e nazionale estero, ovvero delle domande di registrazione di modelli o disegni a livello comunitario, internazionale o nazionale estero, oggetto della richiesta di contributo o idonea documentazione che dimostri l'avvenuto deposito. Il solo deposito di brevetto italiano e il successivo attestato di brevetto da parte dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi non costituirà elemento sufficiente per l'erogazione del contributo

Art.12 Revoca del contributo

L'eventuale contributo assegnato sarà revocato, comportando la restituzione delle somme eventualmente già versate, nei seguenti casi:

- mancata o difforme realizzazione del progetto;
- mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto al precedente art. 11;
- **l'importo complessivo della spesa rendicontata risulti inferiore all'80% di quella preventivata e ammessa a contributo;**
- sopravvenuto accertamento o verificarsi di uno dei casi di esclusione di cui al precedente articolo 5;
- violazione dell'impegno a non alienare i beni oggetto dell'investimento per un periodo di almeno 3 anni a partire dalla data di fatturazione degli stessi;
- il soggetto beneficiario abbia reso dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
- rinuncia da parte del beneficiario .

In caso di revoca del contributo le eventuali somme, erogate dalla Camera, dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali.

Art.13 Controlli

La Camera di Commercio di Reggio Emilia si riserva, inoltre, la possibilità di mettere in atto misure di controllo e verifica, anche a campione, per accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i

quali viene erogato il contributo. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione mendace, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

Disposizioni Finali

Art.14 Regolamento generale

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rimanda a quanto disposto dal regolamento generale per la concessione di contributi della Camera di Commercio di Reggio Emilia approvato con delibera del Consiglio Camerale n. 19 del 28/12/2006.

Art.15 Responsabile del Procedimento

Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, il procedimento riferito al presente bando è assegnato al responsabile del servizio Promozione. Per avere qualsiasi chiarimento ed informazione è possibile rivolgersi all'Ufficio Promozione tel. 0522/796519-528-530; e.mail promozione@re.camcom.it.

Art.16 Valutazione dell'azione camerale

Le imprese beneficiarie dei contributi concessi ai sensi del presente bando si impegnano a fornire tutte le informazioni che la Camera di commercio riterrà necessarie al fine di valutare l'impatto che l'azione camerale produce sul territorio.

Art.17 Norme per la tutela della privacy.

La presentazione della domanda di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti del D.Lgs 196 del 30/06/2003 ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di regolamento, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico.